



## **Giunta Regionale della Campania**

Direzione Generale per le Risorse Strumentali

STAFF 50.15.91 – Funzioni di Supporto Tecnico Operativo

**Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di una polizza per servizi assicurativi "*All Risk Property*".**

- **Condizioni di partecipazione e Requisiti di Ordine Speciale per la partecipazione**
- **Criteri di valutazione delle offerte**

## 1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici (Compagnie di assicurazione) che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo in argomento, in base al D.Lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Fermo l'obbligo di copertura del 100% dei rischi oggetto di appalto possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### **1.1 - SOGGETTI COSTITUITI NELLA FORMA DELLA COASSICURAZIONE**

L'assicurazione è ripartita per quote tra gli operatori economici specificati nel riparto, indicato nell'istanza di partecipazione – modello 1, e l'operatore economico designato quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. l'operatore economico designato quale delegatario, pertanto, è espressamente obbligato ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici in coassicurazione, in parziale deroga al disposto dell'art. 1911 c.c.

### **1.2 - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.**

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte della rappresentanza generale per l'Italia di Lloyd's Insurance company S.A., dovranno essere specificati:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) in caso di aggiudicazione a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta e i sinistri (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante).

N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il soggetto gestore dei sinistri non coincidano, andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste.

### **1.3 - PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

La presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

## **2. - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

A pena di esclusione, gli operatori economici concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell'offerta, i requisiti di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## **2.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b. Autorizzazione di legge ai sensi del D.lgs. n. 209/2005** all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara. Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Il concorrente, in questo caso, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

*Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE, previa indicazione degli elementi utili al reperimento ad opera del concorrente. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.*

## **2.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**Premi complessivamente intermediati nei rami danni, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della presente procedura, per almeno € 10.000.000,00, su base annua imposte escluse.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante copia dei bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Si precisa che i requisiti di capacità finanziaria di cui al presente punto devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

### **2.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

L'operatore economico concorrente dovrà aver conseguito:

**negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, almeno n. tre servizi analoghi a favore di Enti e/o Soggetti pubblici, con premi intermediati non inferiori al valore complessivo dell'appalto pari ad euro € 4.000.000,00, indicando l'Ente, l'importo dei premi intermediati su base annua ed il periodo di riferimento.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante quanto richiesto.

### **3. SUBAPPALTO**

Data la natura del servizio, non è ammesso.

### **4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera a) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

#### **4.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella seguente tabella sono presenti punteggi di tipo "quantitativo" attribuibili in funzione della variante migliorativa proposta con riferimento al corrispondente articolo del Capitolato Speciale:

Riferimento capitolato	Variante migliorativa	punteggio	Punti max
Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro	Nessuna variante	0	3
	rinuncia da parte della Compagnia	3	
Art. 2.8 - Cessazione anticipata del contratto	Nessuna variante	0	3
	rinuncia da parte della Compagnia	3	
Art. 6.1 - Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo	Nessuna variante	0	2
	aumento somme assicurate (max): Immobili a € 60 ML per sinistro Contenuto a € 17,5 MI per sinistro	2	
Art. 6.3 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti - Franchigia per sinistro sulla Partita I – "Immobili", se non diversamente previsto	Nessuna variante	0	7
	riduzione franchigia a € 4.000	2	
	riduzione franchigia a € 3.000	3	
	riduzione franchigia a € 1.500	7	
Art. 4.1 - Spese di demolizione e sgombero	Nessuna variante	0	2
	aumento limite indennizzo a € 2 ML	2	
Art. 4.2 - Spese per rimuovere i beni non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati	Nessuna variante	0	1
	aumento limite indennizzo a € 500.000	1	
Art. 4.9 - Spese per ricerca guasti e riparazione rotture fuoriuscita liquidi	Nessuna variante	0	2
	aumento limite indennizzo a € 500.000	2	
Art. 4.11- Fenomeno elettrico	Nessuna variante	0	1
	diminuzione franchigia a € 1.000	1	
Art. 4.12 - Fuoriuscita di acqua	Nessuna variante	0	2
	aumento limite indennizzo a € 500.000	2	
Art. 4.14 – Acqua piovana	Nessuna variante	0	2
	aumento limite indennizzo a € 500.000	2	
Art. 4.15 - Atti socio-politici	Nessuna variante	0	5
	Diminuzione scoperto (percentuale ed importo min.) 10% - importo minimo € 20.000	5	
Art. 4.16 - Sabotaggio e Terrorismo	Nessuna variante	0	1
	Diminuzione scoperto (percentuale ed importo min.) 10% - importo minimo € 20.000	1	
Art. 4.17 - Inondazione, alluvione, allagamento	Nessuna variante	0	10
	Diminuzione scoperto (percentuale ed importo min.): 10% - importo minimo € 15.000	5	
	aumento limite indennizzo: 50% somme assicurate – importo massimo € 20 MI	5	
Art. 4.18 - Evento sismico – Terremoto	Nessuna variante	0	10
	Diminuzione scoperto (percentuale ed importo min.): 10% - importo minimo € 25.000	5	
	aumento limite indennizzo: 50% somme assicurate – importo massimo € 20 MI	5	
Art. 4.19 - Eruzioni vulcaniche	Nessuna variante	0	10
	Diminuzione scoperto (percentuale ed importo min.): 10% - importo minimo € 25.000	5	

	aumento limite indennizzo: 50% somme assicurate – importo massimo € 20 MI	5	
Art. 4.20 - Eventi atmosferici	Nessuna variante	0	3
	Diminuzione scoperto (percentuale ed importo min.): 10% - importo minimo € 15.000	3	
Art. 4.29 - Crollo e collasso strutturale	Nessuna variante	0	2
	aumento limite indennizzo a € 2 MI	2	
Art. 4.30 - Frana, cedimento e smottamento	Nessuna variante	0	2
	Diminuzione scoperto (percentuale): 10%	1	
	aumento limite indennizzo a € 5 MI	1	
art. 4.24 – Furto	Nessuna variante	0	2
	diminuz. franchigia frontale a € 2.000	2	
<b>MAX PUNTEGGIO</b>			<b>70</b>

### **METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI TIPO “QUANTITATIVO” DELL’OFFERTA TECNICA**

Il **punteggio dell'offerta tecnica** sarà calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro in base alle opzioni selezionate nella tabella sopra riportata. Ogni parametro indica una variante rispetto alla base contrattuale, con un punteggio attribuito solo se il concorrente accetta di migliorare la condizione indicata.

#### **Attribuzione dei punteggi**

Ogni parametro del Capitolato è associato a un punteggio specifico, indicato accanto alla variante migliorativa proposta.

Se il concorrente seleziona la variante migliorativa (barrando la casella corrispondente), il punteggio corrispondente viene aggiunto al totale.

Se il concorrente non accetta la variante (non barrando alcuna opzione), il punteggio per quel parametro sarà pari a 0.

### **4.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un punteggio calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$PE_i = (R_i/R_{max}) * 30$$

dove:

**PE<sub>i</sub>** = punteggio offerta economica attribuito al concorrente i-esimo;

**R<sub>i</sub>** = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

**R<sub>max</sub>** = ribasso massimo offerto.

### **4.3 - METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI**

La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi di cui alla tabella sopra riportata in relazione a ciascun criterio (articolo di riferimento del Capitolato), procede al calcolo del punteggio finale dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_a + P_b + \dots P_n + PE_i$$

Dove:

**P<sub>i</sub>** = punteggio totale concorrente i-esimo;

**P<sub>a</sub>** = punteggio criterio di valutazione a;

**P<sub>b</sub>** = punteggio criterio di valutazione b;

**P<sub>n</sub>** = punteggio criterio di valutazione ennesimo;



PE<sub>i</sub> = punteggio offerta economica attribuito al concorrente i-esimo.

***Non sarà applicata la riparametrazione.***